

Circolare su "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

Premessa

¹L'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012 n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) delega il Governo a emanare un regolamento per la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le PMI e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

I principi e i criteri direttivi per l'emanazione del regolamento sono i seguenti:

- l'AUA deve sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla normativa vigente in materia ambientale;
- l'AUA deve essere rilasciata da un unico ente;
- il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Lo schema di regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale è stato firmato il 13 febbraio 2013 dal Presidente della Repubblica e deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.

¹ Art. 23 DL 9 febbraio 2012 n. 5

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Ambito di applicazione (Art. 1)

Le norme in materia di Aua si applicheranno

1. **alle PMI** come individuate dal DM 18 aprile 2005 art. 2²;
2. **agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA.**

Le imprese possono autocertificare l'appartenenza alle categorie di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. e dell'art. 46 del (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Sono esclusi i progetti sottoposti a VIA laddove la normativa preveda che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti in materia ambientale.

Se il progetto è sottoposto a screening, l'Aua può essere richiesta solo dopo che l'Autorità competente ha concluso il procedimento di screening decidendo che il progetto non va sottoposto a VIA; in caso contrario non si può richiedere l'Aua.

Nella Regione Marche l'art. 16 della L.r. n. 3/2012 sulla disciplina della valutazione d'impatto – ad oggi vigente ma in attesa della sentenza della Corte Costituzionale perché impugnata dal Governo – prevede tale ipotesi³, ferma restando la facoltà del proponente di richiedere la separazione dei procedimenti.

A chi va richiesta l'Aua

La richiesta dell'autorizzazione unica va fatta allo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** (art. 4 comma 1) competente territorialmente che la trasmette immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale⁴.

2

Dm 18 aprile 2005, articolo 2

"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro."

³ Regione Marche L.r. n.3/2012 art. 16 - *Provvedimento di VIA*

1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce. Resta ferma la facoltà del proponente indicata all'articolo 5, comma 2.

⁴ DPR Art. 2 comma 1 lett. c): *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;"*

Principali caratteristiche dell'Aua

I gestori degli impianti fanno domanda di Aua se sono assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o all'aggiornamento di almeno 1 dei seguenti titoli abilitativi (art. 3):

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'art. 101, comma 7 lettere a, b e c e piccole aziende agroalimentari);
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autorizzazioni generali in deroga per attività scarsamente rilevanti);
- e) nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447⁵ (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (auto smaltimento rifiuti pericolosi ed esercizio di operazioni di recupero rifiuti pericolosi e non).

In caso di attività con scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/2006) i gestori presentano, almeno ogni 4 anni all'A.C., una comunicazione con gli esiti dell'attività di autocontrollo (art. 3 comma 5).

Importante: le Regioni possono individuare ulteriori comunicazioni, notifiche o autorizzazioni in materia ambientale.

E' fatta salva la facoltà delle imprese di avvalersi dell'Aua nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli previsti o di **non avvalersene** nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (art. 3 comma 3).

L'Aua ha durata pari a 15 anni.

⁵L. 447/1995 art. 8:

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Procedura per rilascio dell’Aua (art. 4)

Alla scadenza del primo titolo abilitativo (tra i 7 indicati) il soggetto può presentare domanda al Suap che ne verifica la correttezza formale in accordo con l’Autorità Competente.

Le verifiche si concludono entro **30 gg.** dal ricevimento della domanda.

Integrazioni possono essere richieste solo per una volta con l’indicazione degli elementi mancanti ed il termine per il deposito da parte dell’A.C. che informa immediatamente il Suap.

Lo scambio di documentazione e comunicazioni avviene per via telematica.

Due le modalità previste a seconda che i titoli compresi nell’Aua prevedano un procedimento che si deve chiudere in 90 gg. o superiore a 90 gg.:

- **Titoli abilitativi per i quali il procedimento si chiude in 90 gg**
L’A.C. adotta il provvedimento entro 90 gg. e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Il Suap può convocare la conferenza dei servizi. La Conferenza dei servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla L. 241/1990⁶ nei casi previsti da norme regionali o di settore (art. 4 comma4);
- **Titoli abilitativi per i quali il procedimento si chiude dopo 90 gg**
Il Suap, entro 30 gg., indice la conferenza dei servizi.
L’A.C. emette il provvedimento finale entro 120 o 150 gg. (in caso di integrazioni). Le Amministrazioni che esprimono parere positivo possono anche trasmettere gli atti di assenso senza partecipare.

Caratteristiche del rinnovo (art. 5)

La domanda di rinnovo va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza ed è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell’A.C.

Le procedure sono le stesse per il rilascio dell’Aua.

Nelle more dell’adozione del provvedimento, l’esercizio dell’attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve diverse previsioni normative.

L’A.C. può imporre rinnovo o revisione prima della scadenza se le prescrizioni pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale o se lo esigono nuove disposizioni comunitarie.

Emissioni in atmosfera: autorizzazioni generali (art. 7)

Il gestore può aderire tramite il Suap alle autorizzazioni di carattere generale ex. art. 272 comma 2; il Suap trasmette, per via telematica, l’adesione all’A.C.

⁶ Art. 14 comma 2. “La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione precedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione precedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti”

Poteri sostitutivi (art. 11)

Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti scattano i **poteri sostitutivi** previsti dalla L. n. 241/1990⁷.

L'azienda può rivolgersi al funzionario preposto ad esercitare i poteri sostitutivi – soggetto che deve essere bene indicato dall'Ente e facilmente individuabile – chiedendogli di provvedere a chiudere il procedimento entro la metà del tempo previsto originariamente.

Modifiche (art. 6)

Se il gestore dell'impianto intende effettuare una **modifica non sostanziale**, ne dà comunicazione all'Autorità competente che si esprime entro 60 gg.. Se non lo fa, il gestore può operare la modifica.

Se la modifica è ritenuta sostanziale, è necessario presentare una nuova domanda di Aua.

Per il presente regolamento la **definizione di modifica sostanziale** è la seguente: *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”* (art. 2 lett. g).

Le Regioni possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare anche modifiche non sostanziali per le quali non vi è obbligo di dare comunicazione.

Oneri istruttori e tariffe (art. 8)

L'impresa sopporta i costi delle spese e dei diritti connessi ai provvedimenti compresi nell'Aua. Possono essere aggiunti ulteriori oneri istruttori ma il totale dei costi non deve superare quanto complessivamente si pagava prima.

Nessun accenno a riduzione per le imprese eco certificate.

⁷ Art. 2 commi 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. ⁽⁵⁾

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Disposizioni transitorie

I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio (art. 10 comma 1).

L'Aua può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo (10 comma 2).

E' previsto un DM interministeriale per adottare un modello semplificato ed unificato per la domanda di Aua.

Vengono previste forme di monitoraggio annuali, sentite le associazioni imprenditoriali, sull'attuazione del regolamento (art. 9).

Secondo stime ministeriali la piena applicazione dell'Aua dovrebbe comportare un risparmio a regime di circa 700 mln € l'anno.